



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 02 Paghe 2026

Rimini, 16 febbraio 2026

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

1. Le novità del mese

Gennaio in pillole	pag	2
--------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

La contribuzione 2026 per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS	pag	11
Le operazioni di autoliquidazione INAIL 2025/2026	pag	14
La contribuzione 2026 per la generalità dei lavoratori dipendenti	pag	18
La contribuzione 2026 per i lavoratori domestici	pag	21

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di gennaio in pillole	pag	23
Il tema del mese: la classificazione del personale nel CCNL Consorzi Agrari	pag	27
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di febbraio 2026	pag	35

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Domanda e gestione del “ <i>bonus</i> ZES unica per il Mezzogiorno”	pag	43
---	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

GENNAIO IN PILLOLE

INAIL - DISCIPLINA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI

Con la circ. 9.1.2026 n. 1, l'INAIL ha riepilogato la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento.

Con l'occasione, vengono fornite le istruzioni relativamente alla previsione di cui all'art. 7 del DL 159/2025, rispetto alla quale si chiarisce che, trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela si applica non solo agli eventi accaduti nell'anno scolastico 2025/2026, ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

INPS - FRANCHIGIA PRIMA CASA AI FINI ISEE

Con il messaggio 12.1.2026 n. 102, l'INPS ha fornito indicazioni operative in materia di ISEE alla luce delle novità introdotte dall'art. 1 co. 208 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), riguardanti la franchigia della prima casa ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale nonché la scala di equivalenza.

A seguito di tali novità, l'incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà passa da 52.500 a 91.500 euro, ovvero a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, con un eventuale aumento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Cambiano anche alcune maggiorazioni della scala di equivalenza prevista dall'Allegato 1 al DPCM 159/2013, con particolare riguardo alla maggiorazione per numero dei figli.

Tuttavia, le novità in questione valgono solo per specifiche prestazioni, ossia l'Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), l'Assegno unico e universale, il Bonus asilo nido e il Bonus nuovi nati.

Tra le varie, l'INPS rende noto che in attesa dell'aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, sono state modificate le procedure per consentire, a decorrere dall'1.1.2026, il calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

INPS - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE INDIRETTE

Con il messaggio 12.1.2026 n. 104, l'INPS è intervenuto in merito al sistema di Gestione delle deleghe indirette, comunicando che dal 15.1.2026 la funzionalità per la gestione dei lavoratori autonomi e dei committenti iscritti alla Gestione separata viene estesa agli intermediari abilitati alla consulenza del lavoro.

Nel dettaglio, l'Istituto previdenziale precisa che tale intervento ha il fine di istituire un punto unico di accesso e di servizio del sistema di "Gestione deleghe indirette" disponibile per "Aziende e Dipendenti" e che i soggetti autorizzati all'accesso al servizio sono i professionisti disciplinati e abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79, quali i consulenti del lavoro, i commercialisti e gli esperti contabili, nonché gli avvocati. Altre categorie di intermediari diversi da quelli indicate saranno abilitate con una successiva implementazione.

Con l'occasione, l'INPS comunica che in via transitoria, al fine di evitare disagi all'utenza, è possibile operare per l'attivazione delle deleghe con le modalità attualmente in uso per un periodo limitato di 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione del messaggio in parola, scaduto il quale il sistema attualmente in uso sarà definitivamente chiuso.

INPS - REQUISITI DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO PER L'APE SOCIALE

Con il messaggio 14.1.2026 n. 128, l'INPS ha reso noto che in seguito alla proroga per il 2026 disposta dall'art. 1 co. 162 e 163 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), è nuovamente possibile presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Si tratta dell'indennità introdotta in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016 ed erogata dall'INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale chiarisce che possono presentare l'istanza di riconoscimento anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno provveduto a inoltrare la relativa domanda.

La domanda può essere presentata direttamente dal sito dell'INPS, utilizzando la funzionalità "Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale", oppure tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato o telefonando al Contact Center Multicanale.

Infine, si rende noto che i termini di presentazione delle domande sono fissati alle date del 31.3.2026, del 15.7.2026 e, comunque, non oltre il 30.11.2026.

INPS - CONTRIBUTI LAVORATRICI MADRI

Con il messaggio 15.1.2026 n. 147, l'INPS è intervenuto in merito al c.d. "bonus mamme 2025" ex art. 6 del DL 95/2025, informando che il servizio di presentazione delle domande è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un'ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell'istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito

istituzionale e seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per genitori”, “Vedi tutti i servizi”, “Nuovo Bonus mamme”.

La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31.1.2026.

Inoltre, entro il 31.1.2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle domande, presentate entro il 9.12.2025, che non hanno superato i primi controlli.

INPS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE 2026

Con la circ. 15.1.2026 n. 1, l'INPS ha illustrato le disposizioni valide per il 2026 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno alle famiglie, introdotte dal DL 180/2025, dalla L. 182/2025 nonché dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

In particolare, l'art. 4 del DL 180/2025, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia S.p.A., autorizza una specifica spesa per i lavoratori per i quali sia prorogato, nel biennio 2025/2026, il ricorso alla CIGS.

Proseguendo, l'art. 22 co. 1 della L. 182/2025 obbliga il lavoratore che durante il periodo di fruizione del trattamento di CIG svolge attività lavorativa, di darne immediata comunicazione anche al datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, e non solo all'INPS.

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), si caratterizza invece per una nutrita serie di proroghe di CIGS in deroga e per l'erogazione di due rate (anziché una) della liquidazione anticipata della NASpI di cui all'art. 8 del DLgs. 22/2015, richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità.

Infine, con riferimento alle misure di tutela della genitorialità, l'art. 1 co. 219 della L. 199/2025 prevede la fruizione del congedo parentale disciplinato dagli artt. 32 ss. del DLgs. 151/2001 anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

INPS - INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Con il messaggio n. 154/2026, l'INPS ha illustrato le modifiche apportate dall'art. 1 co. 840 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) alla disciplina dell'Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS).

Si ricorda che la misura in questione è regolata dal DLgs. 175/2023 ed è finalizzata al sostegno economico dei citati lavoratori, indennizzando i periodi di non lavoro riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Sul punto, l'INPS ha altresì comunicato che dal 19.1.2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di IDIS per l'anno 2026, riferita all'anno di competenza 2025.

Nel dettaglio, l'Istituto previdenziale rende noto che tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30.4.2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è disponibile sul portale web istituzionale (www.inps.it).

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale oppure recandosi presso gli Istituti di patronato.

Infine, l'INPS ricorda che l'istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

INAIL - ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO FAVOREVOLE

Con la circ. 20.1.2026 n. 3, l'INAIL è ritornato sull'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole.

In particolare, viene ricordato che l'Istituto assicuratore ha autorizzato l'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all'art. 20 delle MAT (DM 27.2.2019), aggiornate con la deliberazione 21.7.2025 n. 146.

Tale autorizzazione è avvenuta prima dell'intervento del legislatore con l'art. 1 co. 1 del DL 159/2025 con il quale si è autorizzato l'INAIL ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale.

Nella circolare in commento, l'INAIL:

- riporta le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dall'1.1.2026 ed evidenzia che l'aliquota di oscillazione in riduzione di cui all'art. 20 co. 8 e 9 delle MAT, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata stabilita nella misura fissa del 13% (anziché del 5%);
- sottolinea come le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in specifici casi.

INPS - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE E *BONUS* ASILO NIDO

Con il messaggio 22.1.2026 n. 205, l'INPS ha chiarito che, per l'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 e il contributo introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 (c.d. "*bonus* nido"), il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22 co. 11 del DLgs. 286/98 è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del relativo riconoscimento.

L'Istituto dà quindi esecuzione alle sentenze di merito dotate di immediata efficacia esecutiva che hanno ritenuto discriminatoria l'esclusione dei titolari di tale permesso dalla platea dei beneficiari delle indicate misure.

Tali sentenze sono state impugnate dall'INPS; l'Istituto, pertanto, si riserva ogni valutazione, evidenziando che la liquidazione delle prestazioni è effettuata con riserva di ripetizione in ordine all'esito dei giudizi pendenti.

INPS - FRANCHIGIA PRIMA CASA AI FINI ISEE

Con il messaggio INPS 22.1.2026 n. 213, l'INPS, facendo seguito al messaggio n. 102/2026 sulle novità apportate dall'art. 1 co. 208 della L. 199/2025, informa che il "Portale unico ISEE" è stato implementato, temporaneamente, con una nuova funzionalità per consultare il valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

Una volta approvato il nuovo modello di attestazione ISEE, l'Istituto aggiornerà automaticamente l'attestazione ISEE di tutte le DSU presentate a decorrere dall'1.1.2026 con il valore dell'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione e chiuderà contestualmente la funzione di consultazione.

In tema di assegno di inclusione, si segnala che l'INPS, con il messaggio 22.1.2026 n. 21, ha reso noto il calendario pagamenti per l'anno 2026.

INL - REGIME SANZIONATORIO PER LA PATENTE A PUNTI

Con la nota 22.1.2026 n. 609, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha illustrato il meccanismo delle decurtazioni della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, previste in caso di impiego di lavoratori senza regolare assunzione, così come ridisegnato dall'art. 3 del DL 159/2025 (c.d. "decreto sicurezza").

Nel dettaglio, con il novellato art. 27 co. 7-bis del DLgs. 81/2008 vengono anticipati i termini entro i quali applicare le decurtazioni; in questo caso non sarà più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione quale provvedimento definitivo, ma basterà l'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale viene contestata la c.d. "maxisanzione".

Inoltre, il decreto in questione ha modificato anche il punteggio dei crediti che si possono perdere in caso di lavoratori assunti in "nero", indicando quale disposizione di riferimento unicamente il punto 21 dell'Allegato I-bis al DLgs. 81/2008, che prevede la perdita di ben 5 punti per ciascun lavoratore.

A questa si può aggiungere anche la decurtazione di un altro punto, se viene contestata l'aggravante alla "maxisanzione" prevista per l'impiego di un clandestino, di un minore in età non lavorativa o di un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.

INPS - ISTRUZIONI PER IL CONGEDO PARENTALE

Con il messaggio 26.1.2026 n. 251, l'INPS ha fornito le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla novità introdotta dall'art. 1 co. 219 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha innalzato l'età del figlio da 12 a 14 anni per la fruizione del congedo parentale.

La novità normativa, in vigore dall'1.1.2026, riguarda solo i genitori lavoratori dipendenti. Di conseguenza, si precisa che:

- per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo;
- per i genitori autonomi, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

L'Istituto ha poi comunicato che l'8.1.2026 è stata aggiornata la procedura per la presentazione della domanda e che è possibile presentare domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.

INAIL - DENUNCIA INFORTUNIO E CODICE CCNL

Con la circ. 26.1.2026 n. 4, l'INAIL ha comunicato che dal 12.1.2026 i datori di lavoro che presentano le comunicazioni e le denunce di infortunio o malattia professionale devono nell'occasione indicare il codice alfanumerico del CCNL di riferimento, così come indicato dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Come precisato nella circolare in commento, tale adempimento è previsto dall'accordo di collaborazione interistituzionale sottoscritto in data 14.3.2025 dall'INAIL e dal CNEL, al fine di sviluppare e condividere flussi informativi funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi infortunistici connessi al lavoro.

In tale ottica, l'INAIL ha quindi aggiornato gli appositi servizi on line per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione sulla base dell'elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, soggetto ad aggiornamento periodico da parte del medesimo Ente.

In particolare, nei servizi on line di "Comunicazione di infortunio", "Denuncia/comunicazione di infortunio", "Denuncia di malattia professionale" e "Denuncia silicosi/asbestosi" è presente il nuovo campo obbligatorio denominato "CCNL - Codice CNEL".

INPS - CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ NEI SETTORI STRATEGICI

Con il messaggio 27.1.2026 n. 270, l'INPS ha precisato che il contributo di 500 euro mensili per l'avvio di un'attività in settori strategici ex art. 21 co. 3 del DL 60/2024 potrà essere richiesto anche dai liberi professionisti.

Per accedere al contributo è necessario aver avviato dall'1.7.2024 al 31.12.2025 un'attività libero professionale in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Con riferimento al momento costitutivo dell'attività, per i liberi professionisti si deve individuare la data di apertura della partita IVA.

Relativamente ai requisiti, i liberi professionisti dovevano essere disoccupati e avere un'età inferiore a 35 anni.

--

Sotto il profilo operativo, l'INPS ha adeguato la procedura per la trasmissione della domanda telematica, che potrà essere presentata solo dai liberi professionisti a partire dal 31.1.2026 e fino al 2.3.2026. Nella domanda i liberi professionisti dovranno indicare la data di apertura della partita IVA.

INPS - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Con la circ. 28.1.2026 n. 5, l'INPS ha indicato i coefficienti da utilizzare per la predisposizione dei piani di rateizzazione degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali presentate nell'anno 2026 dai liberi professionisti. Come previsto dall'art. 2 co. 3 della L. 45/90, tali coefficienti vanno aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT e riferito all'anno precedente. Sul punto, l'INPS evidenzia che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per il 2025 è di 1,4%.

INPS - IMPORTI 2026 PER LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Con la circ. 28.1.2026 n. 4, l'INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro sia per disoccupazione involontaria, indicando gli importi massimi validi per il 2026.

Per quanto concerne i trattamenti di Cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS), CISOA e assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, l'importo massimo mensile di cui all'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 148/2015 è pari a 1.423,69 euro lordi, mentre per il settore edile/lapideo l'importo sale a 1.708,44 euro lordi.

Per quanto concerne invece le indennità di disoccupazione, gli importi massimi mensili sono pari a 1.456,72 euro per NASpl e DIS-COLL, ovvero pari a 1.404,03 euro per la disoccupazione agricola.

Per quanto riguarda invece l'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) da liquidare nel corso dell'anno 2026 (ma con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2025), l'importo giornaliero è pari a 57,32 euro.

Infine, nella circolare in commento si precisa che l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e non può superare 817,69 euro.

INL - CASI DI ESCLUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL CONTROLLO A DISTANZA

Con la nota 28.1.2026 n. 831, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di controlli a distanza dei lavoratori chiarendo che le aziende operanti nel settore dei rifiuti pericolosi e, in particolare, soggette agli adempimenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), sono esentate dagli obblighi procedurali previsti dall'art. 4 della L. 300/70.

Si ricorda che ai sensi di tale norma, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la

tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.

Per l'INL, nel caso delle citate aziende, l'esonero dall'accordo sindacale o dall'autorizzazione amministrativa è consentito se la geolocalizzazione viene utilizzata esclusivamente per le finalità previste dall'art. 188-bis del DLgs. 152/2006 e dal DM 59/2023, ovvero per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Invece, ove si intendesse perseguire ulteriori esigenze, si ritornerebbe nel campo di applicazione dell'art. 4 co. 1 della L. 300/70.

INPS - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Con la circ. 30.1.2026 n. 6, l'INPS ha comunicato, relativamente a quest'anno, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Il minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 58,13 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore all'1.1.2026, pari a 611,85 euro mensili).

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2026, a 32,30 euro.

11

INPS - EROGAZIONE D'UFFICIO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con la circ. 30.1.2026 n. 7, l'INPS ha ricordato che per il 2026 non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale (c.d. AUU), fermo restando che la domanda già trasmessa all'Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Con l'occasione, l'INPS ha precisato che:

- è necessaria la presentazione di una nuova DSU per il 2026 ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE;
- in assenza di ISEE, l'importo dell'AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2026 con riferimento agli importi minimi (qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30.6.2026, gli importi eventualmente già erogati nel 2026 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2026 con la corresponsione dei dovuti arretrati).

Vengono poi indicati i valori, a decorrere dall'1.1.2026, degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

INPS - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OVER 35 (BONUS ZES UNICA)

Con la circ. 3.2.2026 n. 10, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso, e la successiva fruizione mediante UniEmens, dell'incentivo ex art. 24 del DL 60/2024, c.d. "bonus Zona economica" speciale unica per il Mezzogiorno.

INPS - CONTRIBUTI 2026 PER I LAVORATORI DOMESTICI

Con la circ. 3.2.2026 n. 9, l'INPS ha indicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici e, con l'occasione, ha precisato che:

- si conferma l'applicazione degli esoneri ai sensi dell'art. 120 co. 1 e 2 della L. 388/2000 e dell'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005, con minore aliquota contributiva dovuta per l'ASpl dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF;
- trova ancora applicazione il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) di cui all'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti;
 - ai sensi dell'art. 1 co. 194 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), è stata prevista la possibilità di accedere all'incentivo al posticipo in favore dei lavoratori dipendenti che, entro il 2026, abbiano maturato i requisiti di accesso per la pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 201/2011 (per il 2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

INPS - CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA 2026

Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l'INPS ha indicato le aliquote e i valori reddituali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

In particolare, si rende noto che, ai fini di tale calcolo, occorre considerare un massimale di reddito pari a 122.295 euro e un minimale pari a 18.808 euro.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando le aliquote maggiori avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito di cui all'art. 53 del TUIR e che applicano l'aliquota del 25%, nonché 201,25 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.702 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS, nonché 381,80 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

INPS - CONTRIBUZIONE 2026 PER I PESCATORI AUTONOMI

Con la circ. 3.2.2026 n. 11, l'INPS ha indicato le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

In relazione al 2026, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla L. 250/58 è pari a 32,30 euro, per un totale di 808,00 euro mensili.

Poiché l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%, il contributo mensile per l'anno 2026, risultante dall'applicazione della predetta aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale mensile, è pari a 120,39 euro.

Il contributo di maternità, riscosso congiuntamente al contributo IVS, è pari a 0,62 euro mensili.

Infine, resta ferma la possibilità di accedere allo sgravio contributivo ex art. 6 del DL 457/97 per le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; il contributo mensile è pari, nel 2026, a 67,04 euro.

INPS - RICHIESTA AGEVOLATA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IN ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER LE OLIMPIADI INVERNALI

Tenuto conto della nutrita presenza in Italia di imprese estere operanti nel settore dello spettacolo in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con il messaggio 4.2.2026 n. 428, l'INPS ha annunciato di aver adottato un iter procedurale semplificato per il rilascio del certificato di agibilità in "esenzione contributiva", da richiedere in caso di svolgimento di attività lavorativa da parte di lavoratori autonomi dello spettacolo occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del DLgs. CPS 708/47.

Tale procedura agevolata sarà operativa nel periodo compreso tra il 6.2.2026 e il 15.3.2026, limitatamente ai luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica, in favore delle aziende estere che impiegano lavoratori dello spettacolo.

Operativamente, le imprese interessate possono richiedere il certificato di agibilità in "esenzione contributiva" tramite PEC, compilando un apposito modulo allegato al messaggio e allegandovi l'idonea documentazione esonerativa (modulo "PDA1" o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.

Infine, l'INPS ricorda che la richiesta del certificato ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel medesimo deve essere effettuata entro 5 giorni dalla stipula dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA CONTRIBUZIONE 2026 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l'INPS ha indicato le aliquote e i valori reddituali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l'INPS ha indicato le aliquote e i valori reddituali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Aliquote per i collaboratori

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive da applicare nel 2026 sono pari al:

- 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, i venditori porta a porta).

14

Invece, per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria):

- l'aliquota contributiva IVS è pari al 25% e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo);
- sono dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino al 2027).

Aliquote per i professionisti

Per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- 26,07%, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24%, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'1,07% è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui. Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027.

Massimale e minimale di reddito

Per il 2026 sono stabiliti nelle seguenti misure:

- 122.295,00 euro il massimale di reddito;
- 18.808,00 euro il minimale di reddito.

Contributi minimi annui

Tenuto conto degli importi reddituali validi per quest'anno, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando le aliquote maggiori avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito di cui all'art. 53 del TUIR e che applicano l'aliquota del 25%, nonché 201,25 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.702 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS, nonché 381,80 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

Versamento della contribuzione

L'INPS ricorda che l'onere contributivo e il versamento della contribuzione differisce tra collaboratori e professionisti; in particolare, l'onere contributivo è:

- per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, con pagamento effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24;

-
- | |
|--|
| |
|--|
- a carico del professionista e il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE OPERAZIONI DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026

Con la nota 22.12.2025, l'INAIL ha fornito le istruzioni per effettuare le operazioni di autoliquidazione 2025/2026.

Con la nota operativa 22.12.2025, l'INAIL ha fornito le istruzioni per consentire lo svolgimento delle operazioni di autoliquidazione 2025/2026 e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Si ricorda che il pagamento del premio mediante l'autoliquidazione riguarda il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti.

Procedura generale

Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani.

In particolare, attraverso il meccanismo dell'autoliquidazione, i datori di lavoro provvedono sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente:

- al calcolo del premio anticipato per l'anno in corso (rata);
- al conguaglio per l'anno precedente (regolazione).

17

Effettuate tali operazioni, occorre conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive e procedere al pagamento.

Il datore di lavoro viene a conoscenza degli elementi fondamentali attraverso i quali versare il premio a seguito della messa a disposizione delle basi di calcolo tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" presente nel sito dell'INAIL.

Attraverso le basi di calcolo ed il modello 20 SM, i datori di lavoro possono controllare, fra l'altro, l'esattezza del proprio inquadramento gestionale nonché della classificazione tariffaria, anche in termini di attualità rispetto alle lavorazioni svolte.

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall'INAIL anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Disposizioni specifiche sono previste per i soggetti operanti nel settore della navigazione.

Dichiarazione dei salari

Secondo quanto indicato nella nota INAIL 22.12.2025, la dichiarazione delle retribuzioni erogate durante l'anno deve essere inviata telematicamente entro il 2.3.2026.

L'invio deve essere effettuato tramite il servizio "Alpi on-line" o tramite "Invio telematico dichiarazione salari".

Entrambi i servizi permettono di:

- presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
- comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate;
- presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani.

Sul punto, si ricorda che il servizio "Alpi on line" effettua anche il calcolo del premio.

Ove non venga inviata nel termine di legge la dichiarazione dei salari effettivamente corrisposti nel periodo assicurativo, la sanzione amministrativa prevista va da 125 euro a 770 euro; essa è peraltro comminata ove la mancata o tardata comunicazione non determini una liquidazione del premio inferiore al dovuto, mentre diversamente sono dovute le sanzioni civili.

La mancata presentazione del c.d. "foglio salari" può conseguire una verifica ispettiva finalizzata all'acquisizione del monte imponibile INAIL per l'anno interessato, che può peraltro estendersi all'intera materia assicurativa.

Scadenze di versamento

La scadenza per il versamento del premio di autoliquidazione è fissata al 16.2.2026, ferma restando la possibilità per l'azienda di usufruire del rateizzo in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Nel caso di pagamento rateizzato, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16.2.2026 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro i giorni:

- 18.5.2026;
- 20.8.2026;
- 16.11.2026.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, pari al 2,75%.

In particolare i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata sono:

- 0,00670548 (seconda rata);
- 0,01363699 (terza rata);
- 0,02056849 (quarta rata).

Riduzione del presunto

Il datore di lavoro che prevede di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne

comunicazione motivata all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli (art. 28 co. 6 del DPR 30.6.65 n. 1124).

L'invio della comunicazione deve essere effettuato entro il 16.2.2026 attraverso il servizio *on line* "Riduzione di presunto", indicando le minori retribuzioni sulle quali l'azienda intende versare il premio di assicurazione in rata.

La comunicazione è riferita a ciascuna delle voci di rischio interessate e deve essere motivata.

Riduzioni di premio

Attualmente, è possibile beneficiare di specifici sconti del premio per:

- le imprese artigiane;
- il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
- le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
- le assunzioni ex art. 4 co. 8-11 della L. 92/2012;
- i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia.

Settore della navigazione

I datori di lavoro del settore navigazione, in quanto titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Il servizio:

- calcola il premio dovuto;
- indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.

Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le "Aliquote autoliquidazione 2025/2026 per la gestione navigazione" da applicare alla regolazione 2025 e alla rata 2026 sono reperibili all'interno della "Guida all'Autoliquidazione" pubblicata sul sito dell'INAIL.

Tali aliquote sono da applicare alle retribuzioni imponibili e comprendono:

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione.

I datori di lavoro del settore marittimo possono inviare la comunicazione motivata finalizzata a ridurre le retribuzioni presunte (ad es., in caso sia previsto disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) per una specifica PAN/certificato, indicando per ogni singola

aliquota/profilo tariffario e qualifica le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Va ricordato che, ove l'attività di navigazione venga esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di UniMare (v. Lavoro marittimo) non sono, infatti, sufficienti a tale fine.

Le riduzioni contributive applicabili al settore navigazione per l'autoliquidazione 2025-2026 sono le seguenti:

- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- sgravio per il Registro Internazionale;
- sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal DM 21.11.2023.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA CONTRIBUZIONE 2026 PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Con la circ. 6/2026, l'INPS ha comunicato i valori validi per il 2026 per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la circ. 30.1.2026 n. 6, ha comunicato i valori e gli importi validi per il 2026 per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In sintesi, si tratta del:

- minimale di retribuzione giornaliera;
- massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Retribuzione ai fini contributivi

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di:

- retribuzione minima imponibile (c.d. “minimo contrattuale”);
- minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

In merito al c.d. “minimo contrattuale”, l’art. 1 co. 1 del DL 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da:

- leggi e regolamenti;
- contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Minimale di retribuzione giornaliera

Tenuto conto che nel 2025 la variazione percentuale ISTAT ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al +1,4%, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti per il 2026 è pari a 58,13 euro (il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’1.1.2026, pari a 611,85 euro mensili).

Per i lavoratori in regime di *part time*, ai fini della determinazione del minimale di retribuzione oraria applicabile occorre moltiplicare il predetto importo di 57,32 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il risultato per le ore settimanali.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali

Invece, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2026, a 32,30 euro.

Tale importo è altresì assunto come retribuzione convenzionale per gli equipaggi delle navi da pesca.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca ex L. 250/58, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, l'importo della retribuzione convenzionale per il 2026 è pari a 808,00 euro mensili ($31,85 \times 25$ giorni).

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 32,30 euro, limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 58,13 euro.

Quota di retribuzione soggetta ad aliquota aggiuntiva

In relazione alla quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.685,00 euro.

Importo del massimale annuo

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2 co. 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, valido per il 2026, è pari a 122.295,00 euro.

Nuovi valori per la contribuzione obbligatoria e figurativa

Con l'occasione, l'INPS definisce anche il nuovo limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l'anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro.

--	--

Lavoratori dello spettacolo e lavoratori sportivi

Infine, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo vengono definiti i valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA CONTRIBUZIONE 2026 PER I LAVORATORI DOMESTICI

Con la circ. 9/2026, l'INPS è intervenuto in materia di lavoro domestico, indicando come di consueto gli importi dei contributi validi per il 2026.

Con la circ. 3.2.2026 n. 9, l'INPS ha indicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici.

I nuovi valori sono stati definiti in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che è stata pari a +1,4% con riferimento al biennio 2024/2025.

Disposizioni confermate

Con l'occasione, l'INPS conferma la vigenza;

- degli esoneri previsti dall'art. 120 co. 1 e 2 della L. 388/2000 e quelli istituiti ai sensi dell'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005, ovvero l'applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per la NASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari) che incide sull'aliquota complessiva;
- del contributo addizionale di cui all'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico del datore di lavoro in presenza di rapporti a tempo determinato, previsto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 e pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (il contributo che non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti).

Inoltre, l'INPS evidenzia come l'art. 1 co. 194 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) abbia stabilito che l'incentivo al posticipo del pensionamento ex art. 1 co. 161 della L. 207/2024 trova applicazione anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata e decidono di rinunciarvi.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la

predetta facoltà, verrà corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, troverà applicazione l'esclusione dall'imponibile fiscale.

Importo dei contributi 2026

Con la circolare in commento vengono quindi indicati gli importi dei contributi validi per tutto il 2026 nonché i coefficienti di ripartizione in riferimento a FPLD, ASpl, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR.

Sul punto, l'INPS precisa che il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31.12.71 n. 1403).

Nel dettaglio, si rende noto che:

- per una retribuzione oraria effettiva fino a 9,61 euro (retribuzione convenzionale 8,52 euro), l'importo del contributo orario è pari a 1,70 euro se comprensivo di quota CUAF (1,71 euro senza quota CUAF), ovvero, in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all'art. 2 co. 28 della L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1,82 euro (1,83 euro senza quota CUAF);
- per le retribuzioni orarie di importo compreso tra 9,61 e 11,70 euro (retribuzione convenzionale 9,61 euro), il contributo orario è pari a 1,92 euro comprensivo di CUAF (1,93 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,05 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,06 euro senza quota CUAF);
- per le retribuzioni orarie di importo superiore a 11,70 euro, il contributo orario è pari a 2,34 euro comprensivo di quota CUAF (2,35 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,50 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,51 euro senza quota CUAF).

Infine, si precisa che in presenza di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 6,20 euro, l'importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,24 euro (1,25 euro senza quota CUAF), o di 1,32 euro (1,33 euro senza quota CUAF) in caso di applicazione del contributo addizionale previsto dalla L. 92/2012.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI GENNAIO IN PILLOLE

AUTOSTRADE E TRAFORI

ACCORDO 23.1.2026

L'Accordo conferma anche per l'annualità 2026 quanto già previsto dal CCNL 18.7.2023, prevedendo nei confronti del personale dipendente di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori l'erogazione di 30 euro per 12 mensilità da destinare a forme di *welfare* già definite a livello aziendale.

FERROVIE - ATTIVITÀ FERROVIARIE

ACCORDO 13.1.2026

L'Accordo definisce la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione, in attuazione dell'art. 22 del CCNL 22.5.2025. Previsto l'inquadramento del lavoratore nel livello professionale B, posizione retributiva B2, con la figura professionale di "specialista tecnico amministrativo".

Per quel che concerne il trattamento economico, le ore di formazione interna sono retribuite nella misura del 20%, mentre per le attività svolte all'esterno non è previsto alcun obbligo retributivo a carico dell'azienda.

Al termine del contratto, qualora il rapporto di lavoro prosegua, l'intero periodo è considerato utile ai fini di maturazione dell'anzianità di servizio, ma non degli aumenti di anzianità.

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 10.12.2025

A distanza di poche settimane dalla prima stesura, che con riferimento alle novità di natura economica conteneva la sola indicazione dell'incremento retributivo riferito al livello medio, le Parti hanno diffuso una nuova stesura dell'Accordo 10.12.2025, contenente le tabelle retributive con gli importi in vigore dall'1.1.2026, dall'1.4.2027, dall'1.4.2028 e dall'1.12.2028 per i dipendenti delle aziende industriali della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche.

Questi i valori in essere dallo scorso mese di gennaio: liv. Q, 2.497,83 euro; liv. A, 2.351,85 euro; liv. B, 2.218,74 euro; liv. C, 2.189,60 euro; liv. D, 2.162,08 euro; liv. E, 2.074,83 euro; liv. F, 2.021,12 euro; liv. G, 1.883,45 euro; liv. H, 1.796,11 euro; liv. I, 1.614,73 euro. Per conoscere gli importi previsti nelle decorrenze successive, si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (AGIDAE)

ACCORDO 20.1.2026

L'Accordo incrementa il contributo datoriale nei confronti di Previfonder (Fondo di previdenza complementare), che a decorrere dall'1.1.2026 passa dall'1,5% al 2% della retribuzione tabellare. Previsto anche l'obbligo per il lavoratore di conferire al Fondo il proprio TFR.

OCCHIALI (INDUSTRIA)

ACCORDO 30.1.2026

L'Accordo rinnova per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile al personale dipendente dalle aziende industriali produttrici di occhiali e di articoli inerenti all'occhialeria.

Previsti nuovi minimi retributivi da marzo 2026, ottobre 2026, maggio 2027, maggio 2028 e novembre 2028. Di seguito gli importi validi dall'1.3.2026: liv. Q, 2.511,53 euro; liv. 6, 2.505,62 euro; liv. 5S, 2.378,85 euro; liv. 5, 2.296,36 euro; liv. 4S, 1.126,94 euro; liv. 4, 2.042,96 euro; liv. 3S, 1.984,86 euro; liv. 3, 1.945,60 euro; liv. 2, 1.837,41 euro; liv. 1, 1.598,56 euro.

In materia di lavoro a tempo determinato sono state individuate le causali che legittimano l'apposizione di un termine eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24 mesi.

Introdotta un'indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, che si riduce al 20% dopo il primo mese di trasferta che comporti il pernottamento fuori dalla abituale residenza del lavoratore (tale indennità non è prevista per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore).

In tema di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Sanimoda) è stato previsto da gennaio 2027 l'incremento del contributo mensile da 15 a 18 euro; mentre da aprile 2026 tale contributo sarà versato anche per i periodi di aspettativa non retribuita di cui possono beneficiare i lavoratori che, in relazione a eventi di malattia, infortunio, o alla necessità di sottoporsi a terapie salvavita, abbiano protratto la propria assenza oltre i termini del periodo di comporta.

Disposto anche, con decorrenza 1.1.2028, l'aumento dal 2% al 2,2% del contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Previmoda (previdenza complementare).

RADIOTELEVISIONI LOCALI (CISAL - AERANTI CORALLO)

ACCORDO 20.1.2026

L'Accordo rinnova fino al 31.12.2028 la disciplina economica applicabile al personale dipendente dalle imprese radiotelevisive private locali. Previsti minimi retributivi dall'1.2.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028.

Di seguito i valori in essere da febbraio 2026:

- *imprese televisive:*

liv. QA, 1.826,370 euro; liv. QB, 1.712,241 euro; liv. 1, 1.506,757 euro; liv. 2, 1.381,202 euro; liv. 3, 1.289,880 euro; liv. 4, 1.198,557 euro; liv. 5, 1.141,487 euro.

- *imprese radiofoniche:*

liv. QB, 1.561,334 euro; liv. 1, 1.387,843 euro; liv. 2, 1.272,196 euro; liv. 3, 1.185,467 euro; liv. 4, 1.133,849 euro; liv. 5, 1.103,288 euro.

Prevista anche la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum*, da erogare in tre ratei con le retribuzioni di febbraio 2026, febbraio 2027 e febbraio 2028.

Di seguito si riportano gli importi da corrispondere in febbraio 2026:

- *imprese televisive:*

liv. QA, 240 euro; liv. QB, 225 euro; liv. 1, 200 euro; liv. 2, 185 euro; liv. 3, 170 euro; liv. 4, 160 euro; liv. 5, 150 euro.

- *imprese radiofoniche:*

liv. QB, 215 euro; liv. 1, 190 euro; liv. 2, 175 euro; liv. 3, 165 euro; liv. 4, 155 euro; liv. 5, 150 euro.

In tema di previdenza complementare, dall'1.1.2026 ai lavoratori che destinano il TFR maturato ad un fondo di previdenza complementare il datore di lavoro deve versare una quota pari allo 0,20% della paga base.

SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

ACCORDO 21.1.2026

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale delle imprese dei servizi ausiliari integrati alle persone, alle collettività e alle aziende, scaduta il 31.10.2024.

In ambito economico previsti incrementi dei minimi retributivi dall'1.2.2026, dall'1.3.2027, dall'1.12.2027, dall'1.2.2028 e dall'1.12.2028. Di seguito i valori della paga base nazionale conglobata mensile (PBNM) spettanti da febbraio 2026: Dirigente, 5.267,54 euro; liv. Q, 2.612,04 euro; liv. A1, 2.270,43 euro; liv. A2, 2.041,82 euro; liv. B1, 1.815,82 euro; liv. B2, 1.643,72 euro; liv. C1, 1.474,22 euro; liv. C2, 1.358,61 euro; liv. D1, 1.245,61 euro; liv. D2, 1.125,00 euro. Per quanto riguarda le nuove misure dell'elemento perequativo regionale, si rimanda alla tabella contenuta nell'Accordo.

Prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra febbraio 2025 e gennaio 2026, da corrispondere in tre ratei con le retribuzioni di marzo 2026, settembre 2026 e aprile 2027. Questi gli importi da riconoscere nel prossimo mese di marzo: Dirigente, 1.000 euro; liv. Q, 500 euro; liv. A1, 425 euro; liv. A2, 375 euro; liv. B1, 350 euro; liv. B2, 300 euro; liv. C1, 275 euro; liv. C2, 250 euro; liv. D1, 225 euro; liv. D2, 200 euro. Tali valori devono essere ridotti sia per i lavoratori a tempo parziale (in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro) sia per i lavoratori assunti in data successiva al 28.2.2025 per i mesi o per le frazioni di mese lavorati.

In materia di previdenza complementare è stato previsto che il datore di lavoro sia tenuto a versare al Fondo un importo mensile pari all'1,5% della PBNM.

29

TERZIARIO (UGL - FEDERTERZIARIO)

ACCORDO 29.12.2025

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile al personale delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi aderenti a Federterziario, contenuta nel CCNL 5.8.2019 e scaduta il 31.12.2022.

Previsti incrementi della retribuzione conglobata nazionale con decorrenza 1.12.2025, 1.7.2026 e 1.3.2027. Di seguito gli importi validi da dicembre 2025: liv. Q, 2.989,89 euro; liv. 1, 2.508,10 euro; liv. 2, 2.238,26 euro; liv. 3, 1.987,11 euro; liv. 4, 1.786,87 euro; liv. 5, 1.661,54 euro; liv. 6, 1.542,73 euro; liv. 7, 1.397,16 euro.

Innalzato da 265 a 280 euro il valore dell'indennità di funzione mensile spettante ai quadri.

In tema di contratto a tempo determinato, l'Accordo ha individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall'art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

Le Parti hanno previsto l'iscrizione al Fondo di previdenza integrativa (Previlavoro Italia) per tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto a termine di durata

pari ad almeno 12 mesi, con quota di contribuzione fissata in 129 euro annui a carico del datore di lavoro. In caso di omesso versamento il datore di lavoro è tenuto a erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 18 euro mensili per 13 mensilità.

Con riferimento alla bilateralità, è stato individuato Ebintur quale nuovo soggetto bilaterale, con contribuzione fissata allo 0,30% della retribuzione normale così ripartito: 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. In caso di omesso versamento il datore di lavoro è tenuto a erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,60% per 14 mensilità.

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA)

ERRATA CORRIGE - ACCORDO 18.2.2025

La Nota diffusa dalle Parte ha segnala le seguenti minime correzioni apportate al testo dell'Accordo 18.2.2025, che aveva rinnovato fino al 31.3.2027 la disciplina applicabile al personale dipendente dalle piccole e medie industrie associate a Uniontessile-Confapi:

- per i comparti occhiali e penne spazzole e pennarelli, la terza decorrenza è fissata a gennaio 2027 e non a febbraio 2027, come erroneamente indicato dall'Accordo;
- per il comparto pelli e cuoio, i valori dei minimi retributivi previsti per il livello 6 sono i seguenti: 2.319,11 euro dall'1.1.2025; 2.394,19 euro dall'1.1.2026 e 2.444,25 euro dall'1.1.2027.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NEL CCNL CONSORZI AGRARI

Gli artt. 19 e 20 del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari operano la classificazione del personale del settore.

Gli artt. 19 e 20 del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari, stipulato in data 12.12.2023 e valido dal 1.1.2024, delinea la classificazione del personale.

Nel dettaglio, tale classificazione:

- si articola nei livelli di seguito riportati, sulla base delle declaratorie e dei profili professionali esemplificativi indicati per ciascun livello;
- è valida a partire dal 1.10.2024.

Quadri

L'art. 20 del CCNL in commento prevede, ai sensi di quanto stabilito nella L. 13.5.85 n. 190, l'istituzione nei Consorzi Agrari della categoria dei quadri. Tale qualifica viene riconosciuta ai responsabili di settore autonomo di rilevante importanza ai fini degli obiettivi aziendali.

In particolare, il CCNL prevede tale categoria:

- il riconoscimento di una particolare indennità, la cui misura (335,50 euro) è stabilita all'art. 35 del contratto in commento;
- la stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile contro terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni svolte.

Inoltre, al quadro che introduca innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di produzione o realizzi invenzioni utilizzate nell'azienda, il Consorzio riconoscerà un corrispettivo economico, sempreché le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro prevista nella lettera di assunzione o nella successiva assegnazione dell'incarico. Il corrispettivo sarà definito di volta in volta per accordo tra il Consorzio e l'interessato.

1° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di preparazione e capacità professionali, che svolgono funzioni direttive con

discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda.

Profili professionali 1° Livello (esemplificativi)
Responsabile nella sede centrale di tutte le attività contabili (clienti, fornitori, banche, ecc.) nell'ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti.
Responsabile nella sede centrale delle vendite e degli acquisti riguardanti un singolo settore, con compiti di coordinamento, che provveda alla soluzione dei connessi problemi commerciali nell'ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti.
Responsabile di importante complesso aziendale che provveda alla programmazione dell'attività produttiva nell'ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti.
Lavoratori che svolgano funzioni di rilievo analogo a quello dei profili precedenti, con compiti di coordinamento e in piena autonomia organizzativa nel campo tecnico, commerciale e amministrativo, nell'ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti.
Responsabile del centro elaborazione dati/informatico che operi con autonomia e coordini più addetti con ruoli operativi.
Responsabile di filiale in cui svolga tutte le attività commerciali, provvede alla raccolta dei prodotti agricoli e al coordinamento commerciale e ispettivo delle agenzie site nella sua zona assegnata.
Responsabile dell'attività della agenzia generale assicurativa che, con autonomia organizzativa, sviluppi un rilevante volume d'affari e coordini il personale di produzione e amministrativo.
Responsabile nella sede centrale dell'organizzazione logistica per il ritiro delle merci dai fornitori, la raccolta dei prodotti agricoli e la distribuzione delle merci alle unità periferiche.
Responsabile dell'attività tecnica con funzioni di coordinamento degli addetti ad attività di ricerca e sviluppo.
Responsabile dell'attività tecnica con funzioni di coordinamento degli addetti all'attività di assistenza ai clienti.
Responsabile del complesso dei magazzini.

2° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, si tratta di lavoratori in possesso di preparazione e capacità professionali comportanti l'espletamento di importanti funzioni con discrezionalità operativa e decisionale nell'ambito delle direttive generali ricevute in uno specifico settore e/o nell'ambito di unità funzionali complesse.

Profili professionali 2° Livello (esemplificativi)
Responsabile, nell'ambito di unità funzionali complesse, di un sottosettore commerciale o amministrativo che operi con discrezionalità operativa e decisionale e coordini il personale addetto.
Responsabile di sottosettore che provveda alla definizione con i vettori di contratti di trasporto.
Responsabile di centro elaborazione dati/informatico inserito in unità funzionale complessa.
Ispettore commerciale, tecnico o amministrativo che proceda a rilevazioni sull'andamento gestionale dell'organizzazione periferica e/o centrale, con facoltà di adottare gli eventuali necessari provvedimenti tecnici e funzionali.
Analista sistemista di centro elaborazione dati.
Esperto di elevata qualificazione professionale (in possesso di laurea o diploma, in quest'ultimo caso con quattro anni di esperienza nel settore a cui è addetto) che in piena autonomia tecnica e decisionale, svolga compiti di assistenza ai clienti anche quando abbia accessorie funzioni di vendita.
Responsabile del coordinamento operativo di una o più officine con funzioni organizzative, amministrative e tecniche.
Responsabile del magazzino e/o dell'area esterna attigua.
Enologo, tecnico oleario o tecnico mangimistico responsabile del completo ciclo di lavorazione, agronomo.
Responsabile del magazzino per la stagionatura del formaggio.
Responsabile dell'attività di agenzia generale assicurativa con una ridotta raccolta premi rispetto alla media generale, con coordinamento del personale di produzione e amministrativo.
Coordinatore commerciale delle agenzie o di filiali operanti nella zona assegnata.
Esperto di elevata qualificazione professionale (in possesso di laurea o diploma, in quest'ultimo caso con quattro anni di esperienza nel settore a cui è addetto) con compiti di monitoraggio e analisi dei progetti di ricerca e sviluppo.
Responsabile di laboratorio chimico-fisico e specialista di controllo qualità.
Addetti alle attività di marketing e sviluppo commerciale.

3° Livello super

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di preparazione teorica e capacità professionali comportanti lo svolgimento in piena autonomia di importanti compiti e/o con incarico di guida e controllo di unità funzionali operative.

Profili professionali 3 Livello super (esemplificativi)
Consegnatario di magazzino (anche settoriale), con responsabilità tecnica e amministrativa che provveda al ricevimento delle merci e alla loro distribuzione ai punti di vendita periferici, con scelte operative nella organizzazione della distribuzione, coordinamento dei lavoratori addetti e eventuali funzioni di vendita al pubblico.
Addetto alla elaborazione delle paghe e stipendi che, con applicazione delle leggi e dei contratti collettivi, provveda ai vari adempimenti contabili, assicurativi, previdenziali e fiscali, collaborando con

Profili professionali 3 Livello super (esemplificativi)
il C.E.D. per l'impostazione e l'aggiornamento delle necessarie procedure e che intrattenga i rapporti con i vari Enti.
Programmatore del C.E.D. e sviluppatore di programmi informatici.
Tecnico commerciale di elevata professionalità che con autonomia e ampia iniziativa, collabori con il responsabile del settore alla definizione degli obiettivi di vendita e alla loro realizzazione.
Tecnico veterinario, alimentarista, sementiero o fitoiatra, con funzioni di vendita, che espliciti l'attività di assistenza ai clienti in attuazione degli indirizzi generali elaborati dai responsabili di settore alla loro prima esperienza di lavoro.
Tecnico di laboratorio o di ricerca applicata che raccolga e analizzi, con specifica valutazione, i risultati della produzione industriale, delle materie prime utilizzate, delle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli conferiti e delle sperimentazioni genetiche in campo, assumendo la responsabilità delle analisi sottoscritte verso i responsabili del settore.
Tecnico responsabile del funzionamento degli impianti elettronici/meccanici con quattro anni di esperienza nella mansione.
Addetto al settore commerciale che collabori con il responsabile nella acquisizione di forniture o servizi con autonoma valutazione delle proposte e con compiti di comunicazione con clienti e fornitori.
Addetto all'espletamento di lavori di contabilità generale che provveda alla elaborazione di bilanci di attività autonome di modesta dimensione.
Responsabile di unità periferica, dotata di importanti attrezzature per la raccolta, conservazione e distribuzione dei prodotti, che provveda anche allo sviluppo delle vendite nella zona assegnata con compiti di coordinamento del personale assegnato.
Addetto all'esame della documentazione contabile delle agenzie e alla elaborazione dei relativi dati da trasmettere alla contabilità generale.
Addetto all'esame della documentazione amministrativa relativa alle forniture e provveda alla predisposizione di eventuali contestazioni.
Addetto alla contabilità clienti che con analisi delle singole situazioni debitorie provveda alla raccolta dei dati da trasmettere ai legali per il recupero crediti.
Cassiere della sede centrale svolgente i connessi lavori di contabilità e inserimento dati secondo il piano dei conti.
Capo officina preposto a unità tecnologicamente dotata delle attrezzature e impianti indispensabili nella normale attività di riparazione di tutte le macchine, attrezzature e mezzi trattati dal Consorzio, che svolga anche lavoro manuale.
Addetto al quadro centrale degli stabilimenti mangimistici che provveda alla realizzazione dei formulari in piena autonomia
Cantiniere responsabile delle varie fasi di lavorazione delle uve con guida di altri lavoratori.
Lavoratore altamente specializzato che in piena autonomia provveda a riparazioni e effettui interventi di elevato grado di difficoltà sui mezzi meccanici commercializzati dal Consorzio (macchine movimento terra o lavorazione terreno, trattori, mietitrebbie, ecc.), o sui vari impianti produttivi o sulle

Profili professionali 3 Livello super (esemplificativi)
attrezzature normalmente presenti nei Consorzi, sommando più specializzazioni.
Tecnico che si occupa principalmente della gestione di specifici processi produttivi e coordina il lavoro degli operai preposti in un determinato settore o area, svolge mansioni legate a macchinari e apparecchiature ed è dotato di buone capacità specifiche e organizzative dovute ad una formazione tecnica.
Tecnico commerciale o amministrativo che si occupa di mansioni organizzative e finanziarie legate all'azienda, per esempio della comunicazione con clienti e fornitori, gestione degli ordini (sia in entrata che in uscita) e degli aspetti economici dell'azienda (pagamento fatture ed incasso, riscossione).

3° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali di elevata qualificazione o specializzazione, anche quando tali conoscenze siano state acquisite attraverso esperienze aziendali o con incarico di responsabili di unità funzionali periferiche.

Profili professionali 3° Livello (esemplificativi)
Cassiere della sede centrale del Consorzio o di sede di equivalente importanza, che provveda alle sole registrazioni del libro cassa.
Addetto alla elaborazione di pratiche amministrative, finanziarie o di recupero crediti, espletando la relativa corrispondenza.
Contabile con compiti di codificazione della documentazione per l'imputazione in base al piano dei conti, controllo degli elaborati del C.E.D., emissione delle relative eventuali note di rettifica e predisposizione delle situazioni contabili e finanziarie periodiche delle varie gestioni.
Operatore di elaboratore con controllo di flusso.
Tecnico addetto alla vendita dei mezzi tecnici o delle macchine agricole con ampie cognizioni sulle merci trattate.
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa e con coordinamento dei lavoratori addetti.
Responsabile di unità periferica dotata di limitate attrezzature con compiti di coordinamento del personale addetto.
Lavoratore di elevata specializzazione che provveda a riparazioni e interventi di notevole difficoltà sui vari mezzi meccanici commercializzati dal Consorzio (macchine movimento terra o lavorazione terreno, trattori, mietitrebbie, ecc.), o sugli impianti produttivi o sulle attrezzature normalmente presenti nei Consorzi.
Responsabile di riparazione e manutenzione degli impianti industriali con guida del personale addetto.
Addetto al quadro centrale di stabilimenti industriali.
Addetto al controllo di qualità delle produzioni.

4° Livello Super

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, acquisite anche

attraverso esperienza aziendale, comportanti lo svolgimento di attività richiedenti una notevole qualificazione o specializzazione o comportanti la conduzione del personale addetto a strutture o impianti produttivi.

Profili professionali 4° Livello Super (esemplificativi)
Addetto alla preparazione di pratiche di finanziamento agevolato o alla compilazione di prospetti relativi a situazioni amministrative o contabili che provveda alla elaborazione di corrispondenza tipo.
Addetto alla predisposizione di polizze assicurative e all'incasso dei premi.
Capo squadra di magazzino o di specifiche lavorazioni negli stabilimenti industriali o nelle centrali ortofrutticole.
Tecnico addetto alle vendite con dodici mesi di esperienza nella mansione.
Magazziniere nelle unità periferiche con funzioni di vendita delle merci in consegna e di emissione e registrazione di documenti anche a mezzo terminale.
Addetto al ricevimento, alla distribuzione e alla vendita dei pezzi di ricambio con specifiche cognizioni tecniche e merceologiche con predisposizione delle segnalazioni reclamo.
Conduttore di caldaia a vapore quando per l'impianto sia necessaria la patente di 1° o di 2° grado.
Conducenti autocisterna con capacità superiore a 200 quintali, di automezzo articolato o di autotreno con patentino per il trasporto di merci classificate pericolose; conducenti di automezzo munito di gru; conduttori patentati di locomotore diesel.
Lavoratori specializzati che eseguano lavori complessi di riparazione e installazione di macchine utensili o apparecchiature varie.
Lavoratori specializzati che nei reparti di produzione regolino e conducano complessi impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti (fiocatura mangimi, disidratazione erba medica o impianti di analogia complessità).
Lavoratori specializzati che effettuino, previa individuazione dei guasti, complessi interventi di riparazione, anche in assistenza esterna, sulle parti idrauliche o elettriche o meccaniche o di aggiustaggio sul banco motori.
Addetto alla correzione del formaggio in stagionatura.
Lavoratore specializzato nella normale riparazione, previa individuazione dei guasti, di macchine agricole anche in assistenza esterna.

4° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, acquisite anche attraverso esperienza aziendale, comportanti lo svolgimento di compiti nell'ambito di metodologie o direttive permanenti.

Profili professionali esemplificativi 4° Livello
Lavoratori che effettuino operazioni contabili di riscontro e quadratura.
Lavoratori addetti alla raccolta e classificazione della documentazione amministrativa o contabile provvedendo alle conseguenti registrazioni.

Lavoratore addetto al servizio di esazione, in quanto autorizzato a rilasciare ricevute e versare.
Addetto all'esecuzione di analisi di routine con strumentazioni automatiche.
Tecnico commerciale alla prima esperienza nella mansione.
Cassiere/compresso di punto vendita o di negozio anche con mansioni di sistemazione dei prodotti.
Magazziniere con ampie cognizioni sulla classificazione e sulla qualità merceologica delle merci.
Gruista portuale.
Conducenti di autocisterna e di autobotte chilolitrate per la distribuzione dei carburanti responsabili della corretta documentazione di trasporto o conducenti di camion di portata superiore a 130 quintali dotati di patentino per il trasporto di merci pericolose.
Addetto al ricevimento, alla distribuzione e alla vendita dei pezzi di ricambio.
Addetto a linee di confezionamento con conduzione dell'intero impianto e regolazione dei vari macchinari che lo compongono.
Addetto alla cura del formaggio in stagionatura.
Conduttore di caldaia a vapore quando per rimpianto sia richiesta la patente di 3° grado.

5° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali comportanti lo svolgimento di compiti esecutivi variabili.

Profili professionali 5° Livello (esemplificativi)
Addetto alla raccolta e collazione di dati o documenti amministrativi o contabili con relativa codificazione.
Addetto a mansioni d'ordine d'ufficio.
Addetto alla compilazione e trasmissione di ordini ai fornitori.
Centralinista.
Lavoratore qualificato che esegua lavori di manutenzione o riparazione di macchine o attrezzature esistenti nel Consorzio (attrezzista, meccanico, aggiustatore, carpentiere, elettricista, muratore, addetto al tornio, alla fresa, alla rettificatrice, alla saldatrice o a mansioni equivalenti).
Lavoratori che nei reparti di lavorazione conducano macchine per la lavorazione o il confezionamento di prodotti o provvedano alla movimentazione di merci e prodotti nei reparti o nei magazzini, nella logistica esterna e nei mangimifici anche con l'ausilio dei mezzi meccanici.
Addetto alle operazioni di riempimento delle cisterne o dei silos con uso di apparecchiature elettromeccaniche, ovvero addetto al carico e allo scarico delle merci con ausilio di mezzi meccanici di cui curi anche la manutenzione ordinaria.
Addetto alla consegna o alla pesa e immagazzinamento delle merci ricevute senza effettuare campionamenti.
Portiere con compiti di controllo, o custode o pesatore che provveda alle relative registrazioni.
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati.
Addetto alla vendita, senza funzioni di cassa, che si occupa di rifornire gli scaffali, organizzare la merce e allestire i display promozionali, mantiene il negozio organizzato, assiste i clienti e fornisce consigli su

Profili professionali 5° Livello (esemplificativi)
determinati prodotti.

6° Livello

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL in commento, si tratta di lavoratori di prima assunzione o in possesso di capacità comportanti l'espletamento di lavori semplici o manuali. I lavoratori inquadrati nel 6° livello, fatto salvo quanto stabilito nell'accordo sul contratto di apprendistato passeranno al livello immediatamente superiore al compimento del primo anno di permanenza nel suddetto livello di appartenenza.

Profili professionali 6° Livello (esemplificativi)
Addetto a mansioni d'ordine d'ufficio alla prima esperienza di lavoro.
Addetto a operazioni di officina o di stabilimento industriale alla prima esperienza di lavoro.
Addetto a lavori di pulizia.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI FEBBRAIO 2026

CARTA (PICCOLA INDUSTRIA)

WELFARE CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.2.2026

A partire dal mese febbraio le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun dipendente (a tempo indeterminato o, se a termine, che abbia prestato almeno 6 mesi di servizio nel corso del 2025) *flexible benefits* del valore di 300 euro. Tale importo non è oggetto di riproporzionamento per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

COMUNICAZIONE (PICCOLA INDUSTRIA)

WELFARE CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.2.2026

A partire dal mese febbraio le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun dipendente (a tempo indeterminato o, se a termine, che abbia prestato almeno 6 mesi di servizio nel corso del 2025) *flexible benefits* del valore di 300 euro. Tale importo non è oggetto di riproporzionamento per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

39

IGIENE AMBIENTALE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.2.2026

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 9.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 3.518,41 euro; liv. A1, 3.198,56 euro; liv. A2S, 2.949,21 euro; liv. A2, 2.804,50 euro; liv. B1S, 2.668,21 euro; liv. B1, 2.545,29 euro; liv. B2S, 2.419,56 euro; liv. B2, 2.316,73 euro; liv. C1S, 2.216,13 euro; liv. C1, 2.148,77 euro; liv. C2S, 2.080,19 euro; liv. C2, 2.007,10 euro; liv. D1S, 1.999,10 euro; liv. D1, 1.807,21 euro; liv. D2S, 1.631,26 euro; liv. D2, 1.439,36 euro.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE SCADENZA DELL'1.2.2026

A decorrere dall'1.2.2026 entrano in vigore la nuova scala classificatoria e i relativi parametri retributivi previsti dall'Accordo 9.12.2025.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT / CONFISAL - CIFA)

PREMIO PERFORMANCE
SCADENZA DELL'1.2.2026

Con la retribuzione del mese di febbraio le aziende che alla data del 31.12.2025 erano prive di meccanismi premianti istituiti dalla contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a ciascun lavoratore una somma pari a 280 euro, a titolo di premio di performance.

INSTALLATORI E MANUTENTORI PISCINE (CONFSAL - CONFLAVORO)

WELFARE
SCADENZA DELL'1.2.2026

Entro l'1.2.2026 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei dipendenti non in prova strumenti di welfare del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 30.11.2026. Tale importo viene riproporzionato in relazione ai mesi di anzianità maturata nel corso del 2025, e in relazione al minore orario di lavoro per i lavoratori a part-time.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI
SCADENZA DELL'1.2.2026

A partire dall'1.2.2026 (ed entro il 15.4.2026) le aziende sono tenute, mediante affissione in bacheca, a comunicare ai lavoratori non iscritti a Fim, Fiom o Uilm la richiesta della quota associativa straordinaria per l'anno 2026, dell'ammontare di 30,00 euro e da trattenere sulla retribuzione del mese di giugno.

WELFARE
SCADENZA DELL'1.2.2026

Entro il mese di febbraio le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 250 euro, da utilizzare entro il 31.5.2027.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

WELFARE
SCADENZA DELL'1.2.2026

Entro il mese di febbraio le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFIMI)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Con la retribuzione del mese di febbraio i datori di lavoro devono effettuare per ciascun lavoratore non iscritto a Fim-Cisl una trattenuta a titolo di "quota associativa straordinaria" pari a 25 euro. Sono esentati i lavoratori che entro il 23.1.2026 abbiano manifestato per iscritto la non accettazione della trattenuta.

OMBRELLI (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Con la retribuzione del mese di febbraio le aziende sono tenute a corrispondere l'Elemento di garanzia retributiva riferito al 2025, nella misura di 310 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori.

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Con la retribuzione del mese di febbraio le aziende sono tenute a corrispondere l'Elemento di garanzia retributiva riferito al 2025, nella misura di 310 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori.

PESCA MARITTIMA (PERSONALE IMBARCATO / COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pesca costiera locale:*

Comandante-Motorista Capopesca, 1.109,67 euro; Marinaio polivalente, 987,42 euro; Marinaio, 959,21 euro; Giovanotto, 949,80 euro; Mozzo, 940,40 euro.

- *Pesca costiera ravvicinata:*

Comandante-Motorista Capopesca, 1.241,32 euro; Marinaio polivalente, 1.128,48 euro; Marinaio, 1.081,46 euro; Giovanotto, 968,41 euro; Mozzo, 940,40 euro.

- *Pesca mediterranea:*

Comandante-Motorista Capopesca, 1.372,98 euro; Marinaio polivalente, 1.260,14 euro; Marinaio, 1.213,12 euro; Giovanotto, 1.006,23 euro; Mozzo, 978,02 euro.

FERIE SCADENZA DELL'1.2.2026

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei ratei ferie previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pesca costiera locale:*

Comandante-Motorista Capopesca, 143,86 euro; Marinaio polivalente, 131,97 euro; Marinaio, 129,23 euro; Giovanotto, 128,31 euro; Mozzo, 127,40 euro.

- *Pesca costiera ravvicinata:*

Comandante-Motorista Capopesca, 156,66 euro; Marinaio polivalente, 145,69 euro; Marinaio, 141,11 euro; Giovanotto, 130,14 euro; Mozzo, 127,40 euro.

- *Pesca mediterranea:*

Comandante-Motorista Capopesca, 169,46 euro; Marinaio polivalente, 158,49 euro; Marinaio, 153,91 euro; Giovanotto, 133,80 euro; Mozzo, 131,06 euro.

MENSILITÀ SUPPLEMENTARI SCADENZA DELL'1.2.2026

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pesca costiera locale:*

Comandante-Motorista Capopesca, 246,61 euro; Marinaio polivalente, 226,24 euro; Marinaio, 221,53 euro; Giovanotto, 219,97 euro; Mozzo, 218,40 euro.

- *Pesca costiera ravvicinata:*

Comandante-Motorista Capopesca, 268,55 euro; Marinaio polivalente, 249,75 euro; Marinaio, 241,91 euro; Giovanotto, 223,10 euro; Mozzo, 218,40 euro.

- *Pesca mediterranea:*

Comandante-Motorista Capopesca, 290,50 euro; Marinaio polivalente, 271,69 euro; Marinaio, 263,85 euro; Giovanotto, 229,37 euro; Mozzo, 224,67 euro.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SCADENZA DELL'1.2.2026

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi del rateo TFR previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Pesca costiera locale:*

Comandante-Motorista Capopesca, 127,87 euro; Marinaio polivalente, 117,31 euro; Marinaio, 114,87 euro; Giovanotto, 114,06 euro; Mozzo, 113,24 euro.

- *Pesca costiera ravvicinata:*

Comandante-Motorista Capopesca, 139,25 euro; Marinaio polivalente, 129,50 euro; Marinaio, 125,43 euro; Giovanotto, 115,68 euro; Mozzo, 113,24 euro.

- *Pesca mediterranea:*

Comandante-Motorista Capopesca, 150,63 euro; Marinaio polivalente, 140,88 euro; Marinaio, 136,81 euro; Giovanotto, 118,93 euro; Mozzo, 116,50 euro.

PULIZIA (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.2.2026

Con la retribuzione del mese di febbraio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 17.12.2025 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria una tantum prevista dall'Accordo 17.12.2025, in misura pari a 52 euro, ridotta a 36,40 euro per gli apprendisti.

PERIODO DI PROVA SCADENZA DELL'1.2.2026

Con riferimento ai rapporti di lavoro avviati dall'1.2.2026, la durata massima del periodo di prova per i lavoratori di qualifica operaia è pari 40 giorni lavorativi, a prescindere dal livello di inquadramento.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI SCADENZA DELL'1.2.2026

Dall'1.2.2026 il periodo di preavviso da rispettare in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato per i lavoratori di qualifica operaia assume le seguenti durate:

- fino al 5° anno di attività: 12 giorni;
- fino al 10° anno di attività: 16 giorni;
- oltre il 10° anno di attività: 20 giorni.

43

RADIOTELEVISIONI LOCALI (CISAL - AERANTI CORALLO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.2.2026

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 20.1.2026; di seguito ne riportiamo i valori.

- Imprese televisive:

liv. QA, 1.826,370 euro; liv. QB, 1.712,241 euro; liv. 1, 1.506,757 euro; liv. 2, 1.381,202 euro; liv. 3, 1.289,880 euro; liv. 4, 1.198,557 euro; liv. 5, 1.141,487 euro.

- Imprese radiofoniche:

liv. QB, 1.561,334 euro; liv. 1, 1.387,843 euro; liv. 2, 1.272,196 euro; liv. 3, 1.185,467 euro; liv. 4, 1.133,849 euro; liv. 5, 1.103,288 euro.

UNA TANTUM **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Di seguito gli importi dell'indennità una tantum prevista con decorrenza 1.2.2026 dall'Accordo 20.1.2026.

- *Imprese televisive:*

liv. QA, 240 euro; liv. QB, 225 euro; liv. 1, 200 euro; liv. 2, 185 euro; liv. 3, 170 euro; liv. 4, 160 euro; liv. 5, 150 euro.

- *Imprese radiofoniche:*

liv. QB, 215 euro; liv. 1, 190 euro; liv. 2, 175 euro; liv. 3, 165 euro; liv. 4, 155 euro; liv. 5, 150 euro.

SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.1.2026; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 5.267,54 euro; liv. Q, 2.612,04 euro; liv. A1, 2.270,43 euro; liv. A2, 2.041,82 euro; liv. B1, 1.815,82 euro; liv. B2, 1.643,72 euro; liv. C1, 1.474,22 euro; liv. C2, 1.358,61 euro; liv. D1, 1.245,61 euro; liv. D2, 1.125,00 euro.

ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Decorrono dall'1.2.2026 i nuovi importi dell'elemento perequativo regionale previsti dall'Accordo 21.1.2026; per la consultazione dei relativi valori si rimanda alla tabella contenuta nell'Accordo.

44

INDENNITÀ DI FUNZIONE CORRIERE **SCADENZA DELL'1.2.2026**

A decorrere dall'1.2.2026 entra in vigore l'indennità per i lavoratori addetti alle consegne con carattere di prevalenza e continuità per non meno di 15 giorni solari nel corso del mese. Tale indennità deve essere corrisposta per 13 mesi ed è pari a 75 euro per i lavoratori dei livelli C1 e C2 e a 70 euro per quelli dei livelli D1 e D2.

INDENNITÀ DI MANSIONE CORRIERE **SCADENZA DELL'1.2.2026**

A decorrere dall'1.2.2026 cessa di essere erogata l'indennità variabile di mansione corriere prevista dall'art. 278 del CCNL 29.10.2021.

LAVORO STRAORDINARIO **SCADENZA DELL'1.2.2026**

Dall'1.2.2026 le maggiorazioni per il lavoro straordinario sono pari alle percentuali di seguito indicate:

- in caso di fruizione prolungata:
 - entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali: 25%;
 - oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali: 28%;
 - regime notturno in giorno feriale: 36%.
- in caso di fruizione spezzata:
 - entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali: 28%;
 - oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali: 31%;
 - regime diurno in giorno di riposo: 36%;
 - regime diurno in giorno festivo: 41%;
 - regime notturno in giorno feriale: 39%;
 - regime notturno in giorno di riposo: 41%;
 - regime notturno in giorno festivo: 46%.

Dall'1.2.2026 il limite massimo di ore straordinarie è pari a 250 annue.

LAVORO SUPPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.2.2026

Dall'1.2.2026 le maggiorazioni per il lavoro supplementare sono pari alle percentuali di seguito indicate:

- in caso di fruizione prolungata:
 - entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale: 28%;
 - oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale: 31%;
 - regime notturno in giorno feriale: 39%.
- in caso di fruizione spezzata:
 - entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale: 31%;
 - oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale: 34%;
 - regime diurno in giorno di riposo: 39%;
 - regime diurno in giorno festivo: 41%;
 - regime notturno in giorno feriale: 42%;
 - regime notturno in giorno di riposo: 42%;
 - regime notturno in giorno festivo: 49%.

45

LAVORO A TEMPO PARZIALE SCADENZA DELL'1.2.2026

A decorrere dall'1.2.2026 la percentuale di maggiorazione prevista a titolo di risarcimento del disagio causato dalla variazione della collocazione dell'orario in applicazione delle clausole elastiche sale al 10%.

PERMESSI
SCADENZA DELL'1.2.2026

A decorrere dall'1.2.2026 i permessi retribuiti sono incrementati annualmente nella seguente modalità:

- *6 ore per visite mediche documentate del lavoratore o di familiari a carico con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi;*
- *20 ore per la lavoratrice o il lavoratore con figlio di età inferiore a 12 anni che documenti la necessità di assentarsi per malattia del bambino, per inserimento all'asilo o alla scuola dell'infanzia.*
- *40 ore (fino ad un massimo di 120 ore nel corso del triennio) per i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio presso scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea.*

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.2.2026

Dall'1.2.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato alla previdenza complementare è pari all'1,50%.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DOMANDA E GESTIONE DEL “BONUS ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO”

Con la circ. 10/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso e la successiva fruizione mediante UniEmens del c.d. “bonus Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno”.

Con la circ. 3.2.2026 n. 10, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso e la successiva fruizione mediante UniEmens, dell'incentivo ex art. 24 del DL 60/2024, il c.d. “bonus Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno”, attuato con il DM 7.1.2025.

Ambito applicativo

L'incentivo in quesitone è destinato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, che hanno assunto dal 1.9.2024 al 31.12.2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, lavoratori nelle medesime Regioni.

Nel dettaglio, le Regioni che rientrano nella ZES unica sono:

- l'Abruzzo;
- la Basilicata;
- la Calabria;
- la Campania;
- il Molise;
- la Puglia;
- la Sicilia;
- la Sardegna.

Inoltre, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1 della L. 171/2025, per le assunzioni effettuate dal 20.11.2025 sono incluse nel novero anche le Marche e l'Umbria.

Sul punto, la circ. 10/2026 precisa che l'incentivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate Regioni.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle Regioni della “Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno”, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Pertanto, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo in trattazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Requisiti e condizioni richieste

I datori di lavoro interessati al bonus in questione devono avere occupato, nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione, fino a un massimo di 10 dipendenti.

Tale condizione deve essere posseduta solo nel mese di assunzione e deve essere verificata al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’incentivo.

Sono esclusi dall’incentivo la Pubblica Amministrazione e i datori di lavoro del settore domestico.

L’incentivo può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data dell’assunzione:

- abbia compiuto 35 anni di età;
- sia disoccupato da almeno 24 mesi.

L’incentivo spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.

Sono esclusi le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro in apprendistato, domestico, intermittente.

Misura dell’agevolazione

Tecnicamente, l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nonché di specifica contribuzione elencata nella circ. INPS 10/2026), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro (PN GDL) 2021-2027.

Procedura operativa

Operativamente, il datore di lavoro che richiede l’esonero contributivo in argomento per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* reperibile sul

sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.

Nella domanda il datore riporta una serie di informazioni, tra cui dichiarare la sussistenza dello *status* di disoccupato in capo al lavoratore.

Una volta ricevuta la domanda telematica, l’INPS provvede a:

- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Istruzioni UniEmens

Vengono infine fornite le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero mediante flusso UnieEmens.

Tra le varie, si segnala che per potere esporre l’agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza febbraio 2026, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemensautorizzati per fruire della misura, devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo valore “EZES”, avente il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo “TipoidentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero in argomento, per le assunzioni a tempo indeterminato devono valorizzare, a partire dalla denuncia di competenza febbraio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in “TipoRetribuzione”/“CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr”/“CodAgio” il codice Agevolazione “ZS”, che assume il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il

Mezzogiorno - D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse
necessitarVi.*